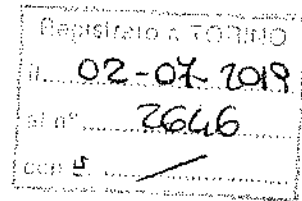


Repertorio 200494

Raccolta 29659



VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di giugno

(17 giugno 2019)

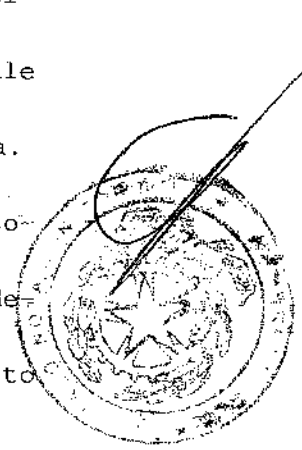
in Torino, nel mio studio in Corso Vinzaglio n. 3, alle ore diciotto.

Innanzi a me Dottor ENRICO MAMBRETTI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-
lo, è presente il signor:

- VALSANIA ENZO, nato a Caselle Torinese (TO) il 19 dicembre 1944, domiciliato per la carica in Caselle Torinese (TO), strada Commenda n. 10/a,
che interviene al presente atto nella sua qualità di Presiden-
te del Consiglio Direttivo dell'"ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA GIORGIO VALSANIA - ONLUS", con sede legale in Torino (TO), corso Trapani n. 36, sede operativa in Casel-
le Torinese (TO) strada Commenda n. 10/a, codice fiscale 97689130017, Partita Iva 11376970015, di nazionalità italiana.

Detto comparente - della cui personale identità io Notaio so-
no certo - mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea de-
gli associati della predetta associazione convocata in questo
giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



1) Proposta di adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. e dell'ottenimento della personalità giuridica.

A norma di legge e di statuto, assume la Presidenza il signor VALSANIA ENZO il quale

dato atto:

=== che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori Valsania Enzo, Presidente, Cavallo Bruno, Vice Presidente, Lo Bianco Roberto, Tesoriere, e Valsania Mara, Marsaglia Giuseppe e Brillada Armando, Consiglieri, assente giustificato il Consigliere Di Tanno Alberto;

=== che nessuno dei membri dell'Organo di Controllo è presente essendo assenti giustificati i Revisori signori Diana Francesca, Amateis Luca, Lollis Serena;

=== che in persona di numero tredici partecipanti sono presenti, in proprio o per delega, numero quattordici associati su un totale di quindici associati iscritti aventi diritto al voto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e con il mio consenso;

=== che tutti i presenti sono stati identificati e sono legittimati alla partecipazione assembleare,

=== che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini e con le modalità previste dallo statuto,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'Ordine del Giorno, e conferma a me Notaio l'incarico di segretario.

Del che richiesto, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Tutti gli intervenuti, su richiesta, dichiarano di essere pienamente edotti dell'argomento in esame e di rinunciare ad eccezioni o riserve in merito.

TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per cui ritiene opportuno adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa prevista in materia di Enti del Terzo Settore, e più precisamente il D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare il Presidente fa presente che tali adeguamenti statutari si rendono necessari al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione all'istituendo Registro Unico degli Enti del Terzo Settore nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Presidente presenta quindi in assemblea il nuovo testo di Statuto Sociale quale contenuto nel documento che, previa lettura da parte di me Notaio e previe regolari sottoscrizioni in conformità di legge, si allega al presente verbale



sotto la lettera "B".

C Il Presidente inoltre espone all'assemblea le ragioni per cui
P sarebbe opportuno richiedere la personalità giuridica per
T l'Associazione secondo i termini e le modalità di cui
all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con effetti e decorrenza dal momento dell'isti-
tuzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. A
tal fine il Presidente, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni, dà atto che l'Associazione possiede
una liquidità disponibile non inferiore ad euro 15.000,00
(quindicimila virgola zero zero), come risulta dalla documen-
tazione bancaria che si allega al presente atto sotto la let-
tera "C", omessane la lettura per espressa dispensa avutane
dal comparente e con il mio consenso.

Conclude invitando alla discussione e al voto.

Segue quindi un breve scambio di vedute e di informazioni, al
termine del quale - l'assemblea - all'unanimità dei voti
espressi per alzata di mano e col voto favorevole di quattor-
dici associati su un totale di quindici - secondo l'accerta-
mento fattone dal Presidente,

DELIBERA:

I - di approvare integralmente ed in ogni suo articolo il
nuovo testo dello Statuto Sociale, quale contenuto nel docu-
mento allegato al presente atto sotto la lettera "B", al fine

di ottenere l'iscrizione presso l'istituendo Registro Unico degli Enti del Terzo Settore nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;

II - di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione mediante l'iscrizione all'istituendo Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che viene fatta salva la disciplina transitoria di cui al D.Lgs. 117/2017 (Circolare Ministero Lavoro n. 13/2019);

III - di conferire infine mandato al Presidente affinché apporti le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dall'istituendo Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione e dall'Autorità Tutoria competente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Ai sensi della vigente normativa in materia, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi pro-



fessionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso del comparente.

C

F

Si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

I

Richiesto, ho ricevuto io Notaio quest'atto da me scritto in parte ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina conformemente a legge, e da me letto al comparente che, a mio interpello, lo conferma e con me si sottoscrive alle ore diciannove.

Occupi di due fogli cinque intere pagine e fin qui della sesta.

In originale firmato:

Enzo Valsania

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI

FOGLIO PRESENZE 17.06.19



COGNOME NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	FIRMA
VALSANIA ENZO	CASELLE TORINESE (TO)	19/12/1944	VLSNZE44T19B960V	<i>Enzo Valsania</i>
DI STASIO ALDO ROSARIO	TORINO	14/05/1958	DSTLRS58E14L219Y	<i>Aldo Stasio</i>
DI TANNO ALBERTO	TORINO	23/10/1964	DTNLRT64R23L219C	<i>Alberto Tanno</i>
CAVALLO BRUNO	PRUNETTO (CUNEO)	27/05/1958	CVLBRN58E27H085A	<i>Bruno Cavallo</i>
VALSANIA NADIA	CIRIÈ (TO)	26/11/1973	VLSNDA73S66C722C	<i>Nadia Valsania</i>
MARSAGLIA CAGNOLO GIUSEPPE	TORINO	29/09/1962	MRSQPP62P29L219W	<i>Giuseppe Marsaglia</i>
BORLA ROBERTO	CASELLE TORINESE (TO)	15/05/1948	BRLRRT48E15B960E	<i>Roberto Borla</i>
MARIN TIZIANA	TORINO	24/12/1964	MARNTZ64T64L219O	<i>Tiziana Marin</i>
VALSANIA MARA	CIRIÈ (TO)	27/08/1971	VLSMRA71M67C722I	<i>Mara Valsania</i>
BRILLADA ARMANDO	TORINO	23/02/1953	BRLRND53B23L219U	<i>Armando Brillada</i>
BATTISTELLA GIORGIO	CASELLE TORINESE (TO)	23/09/1965	BTTGRG65P23B960K	<i>Giorgio Battistella</i>
GIAI GISCHIA CLAUDIO	GIAVENO (TO)	01/01/1947	GGSCLD47A01E020P	<i>Claudio Gai</i>
PASQUETTI PAOLO	PINEROLO (TO)	05/12/1943 43/09/1943	PSQPLA73S05G674Y	<i>Paolo Pasquetti</i>
LO BIANCO ROBERTO	CIRIÈ (TO)	22/03/1987	LBNRRT87C22C722D	<i>Roberto Lo Bianco</i>
MIRIELLO ANTONIO	NAPOLI	05/01/1944	MRLNTN44B05F839Y	<i>Antonio Miriello</i>

AVGATO A reportato 20049/29659

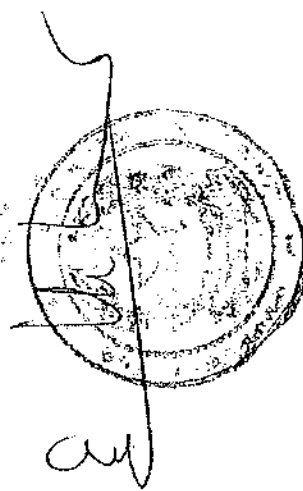
C

P

T

Wile perokanisan

E. Subhan



S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, conformemente alla carta costituzionale e al D.Lgs. 117/2017, e sue successive integrazioni, l'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELLA PROVVIDENZA VALSANIA GIORGIO"

anche siglabile: "AMMP GIORGIO VALSANIA".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S..

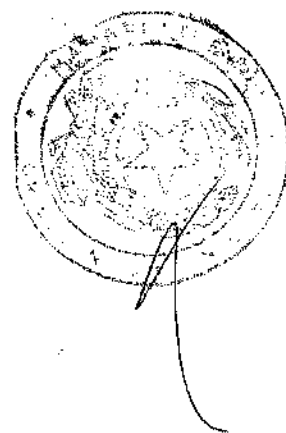
1.2 Sono ammesse tutte le forme stilistiche e grafiche, abbreviazioni, con trattino alto e basso tra le due parole, maiuscole e minuscole, con o senza spaziature ed interpunzioni.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO), corso Trapani n. 36 e sede operativa in Caselle Torinese (TO), strada Comenda 10/a.

Il Consiglio Direttivo può stabilire una o più sedi operative, sia in Italia che all'estero sempre nel rispetto dello Statuto e del Regolamento ove esista.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscrit-



ta.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 dicembre 2060.

L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare il termine di durata.

Art. 4 - SCOPI E OBIETTIVI

4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e ha finalità essenzialmente assistenziali e di solidarietà; Si ispira, infatti, a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, più precisamente, ha lo scopo di offrire servizi sociali, assistenziali e socio - sanitari al fine di arrecare benefici a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

4.2 L'Associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e socio sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e sue successive modificazioni e integrazioni;
- b) assistenza domiciliare;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni o integrazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs.

117/2017 e successive modificazioni o integrazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni o integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141, e successive modificazioni;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-



ti;

L'associazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, conduzione sociale e politica.

4.3 L'associazione inoltre può:

- == stabilire forme di accordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- == sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire ad associazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza dell'Associazione;
- == valorizzare l'opera del volontariato;
- == promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare ed economica finanziaria nonché tutti gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.

Può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e sue successive integrazioni o modifiche.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dai soci.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Associazione, quali attività connesse alle finalità istituzionali potrà tra l'altro:

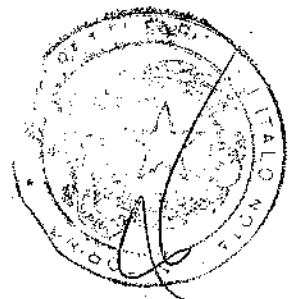
- = organizzare manifestazioni, eventi, mostre e spettacoli per reperire fondi destinati allo scopo;

- = curare la raccolta di prodotti alimentari, apparecchiature medicali, indumenti, attrezzature e di altri generi finalizzati allo scopo dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre promuovere attività editoriali ed inerenti lo scopo sociale e necessarie alla realizzazione dello scopo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni, ad eccezione delle attività connesse e comunque in via non prevalente.

4. L'Associazione si avvale dell'opera prevalente, spontanea e gratuita dei propri aderenti, ai quali possono essere soltanto rimborsate, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente



stabiliti dall'Associazione stessa.

L'attività dei soci non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali diretti benefattori, salvo quanto previsto relativamente ai rimborsi delle spese sostenute e documentate.

4.5 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni.

Art. 5 - SOCI - AMMISSIONE - DIRITTI

5.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà; il loro numero è illimitato.

Essi si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione mediante la propria attività diretta ed il pagamento di una quota associativa annuale.

5.2 I soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo, che valuta che le finalità perseguite da essi non contrastino con quelle dell'Associazione; lo stesso Consiglio Direttivo cura l'iscri-

zione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 del presente Statuto.

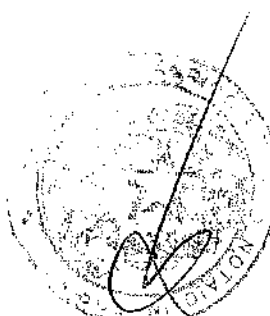
5.3 Le condizioni di ammissibilità all'Associazione per i soci sono le seguenti:

- a) domanda al Consiglio Direttivo con annessa dichiarazione di adesione alle finalità dell'Associazione;
- b) condivisione dei principi del volontariato: libero, gratuito, personale;
- c) impegno a partecipare alle attività dell'Associazione secondo gli indirizzi e le decisioni del Consiglio Direttivo, deliberate in Assemblea;
- d) versamento della quota annuale.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre motivata e comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati da parte dell'interessato.

Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione inviata mediante lettera con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita



dall'Assemblea.

La qualità di Associato è intrasmissibile.

5.4 Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

In modo particolare:

a) Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dagli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

I soci dell'Associazione, devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e devono provvedere al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

E' fatto obbligo ai soci di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

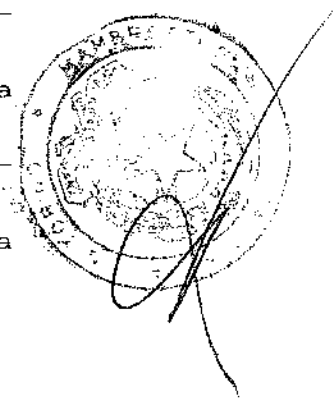
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e probità.

Art. 7 - PERDITA QUALITÀ DI SOCIO - ESCLUSIONE- RECESSO

7.1 La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando il socio:

- a) si sia reso inadempiente alle disposizioni del presente Statuto o dell'eventuale regolamento interno o non si sia attenuto alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione o non versi la quota associativa da almeno un anno;
- b) tenga un comportamento incompatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- c) receda dall'Associazione mediante comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo entro il giorno 30 settembre; eventuali comunicazioni di recesso inviate in data successiva saranno ritenute valide salvo l'obbligo per il socio che intenda recedere di versamento integrale della quota per l'anno successivo;
- d) deceda.

7.2 Nelle ipotesi di non osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché di danneggiamento morale



o materiale dell'Associazione, l'associato può essere escluso con delibera dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestate per iscritto le motivazioni consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni al Consiglio Direttivo mediante lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel periodo del suddetto procedimento le attività dell'Associato vengono sospese.

7.3 La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Organizzazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote annualmente versate nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Art. 8 - VOLONTARI

8.1 L'Associazione può avvalersi dell'attività di volontari per il raggiungimento degli scopi solidaristici e altruistici previsti all'art. 4 dello Statuto.

L'attività di volontariato dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

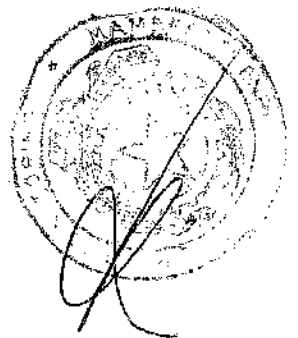
8.2 L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività per l'Associazione in modo non occasionale.

8.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni).

8.4 L'Associazione, avvalendosi di volontari, è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea degli soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci (iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun Associato può rappresentare più di due Associati.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota nonchè consentire la sua partecipazione attiva alla discussione assembleare.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea può eleggere un segretario.

10.3 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10.4 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni o le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea o dal Segretario appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10.5 Nel caso in cui l'Assemblea abbia un numero di soci non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione o lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento



dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto dell'art. 2540 c.c., in quanto compatibili.

10.6 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

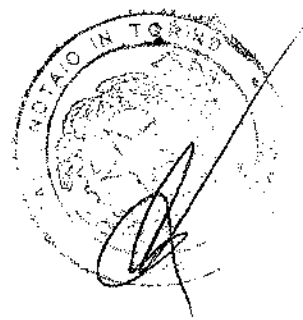
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

11.2 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni;
- b) discute e approva i programmi di attività;

- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione;
- e) nomina e revoca, se previsto, l'organo di controllo;
- f) elegge e revoca, se previsto, il Collegio dei Probiviri;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l) delibera sull'esclusione dei soci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
- o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associa-



zione stessa;

p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto.

11.3 Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e delibera a maggioranza.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il numero dei consiglieri è deliberato dall'Assemblea ordina-

ria al rinnovo delle cariche; tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, sono eleggibili.

Si applica l'art. 2382 c.c..

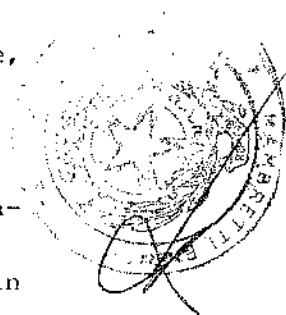
Gli Amministratori, oltre a dover rispettare il disposto di cui all'art. 2382 c.c., devono possedere alcuni requisiti di onorabilità e professionalità, e precisamente:

- non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che importino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici;
- gli Amministratori non soci, oltre a quanto sopra previsto, non devono avere rapporti di dipendenza con l'ente e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico - operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale.

13.2 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

13.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

13.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Organizzazione di volontariato, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Organizzazione di volontariato; cura la



tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

13.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

13.6 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

13.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Organizzazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli soci.

13.8 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono

all'Assemblea.

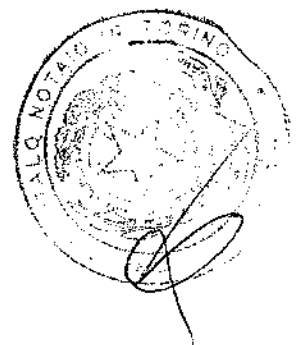
In particolare esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4, comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti.

13.9 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.10 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

13.11 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in for-



ma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.12 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.14 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

13.15 L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 - PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo

seno.

14.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.

14.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

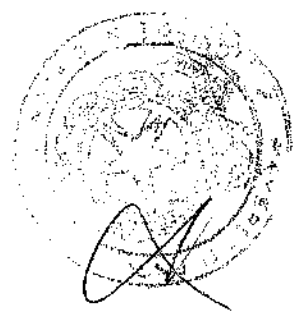
14.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente o i Vicepresidenti assumeranno tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o mancanza del medesimo. Potranno svolgere funzioni ed incarichi particolari che vengano agli stessi delegati dal Presidente.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

16.1 Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni, può essere nominato dall'Assemblea un organo di



controllo monocratico o collegiale.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale l'organo di controllo sarà composto di tre sindaci effettivi e dovranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti; si applica in tal caso la disciplina prevista in materia di società per azioni.

16.2 Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; si applica il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni.

16.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni, e attesta che il bi-

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo e successive modifiche o integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

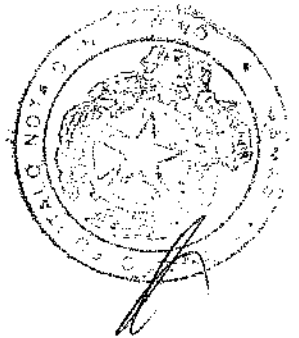
16.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

16.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente il Presidente del Collegio sindacale; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 17 - IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17.1 Qualora sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. e sue successive modifiche o integrazioni, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. In tal caso la revisione legale dei conti può essere af-



fidata all'organo di controllo sindacale qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

17.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

17.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

17.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Organizzazione di volontariato, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18 - PATRIMONIO

18.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

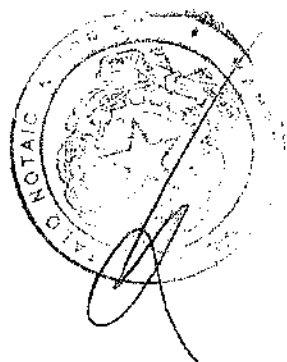
- da tutti i beni mobili ed immobili di natura di pro-

prietà dell'Associazione acquistati con le risorse dell'Associazione o ad altro titolo pervenuti alla medesima;

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- conferimenti dei fondatori;
 - quote associative annuali;
 - introiti derivanti dalla stipula di convenzioni ai sensi delle leggi vigenti;
 - rendite dei beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - contributi, erogazioni liberali, donazioni o legati in denaro o in natura effettuati da enti pubblici, enti privati, enti sovranazionali e loro agenzie e da persone fisiche;
 - elargizioni degli associati;
 - proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali di tipo marginale, e necessarie alla realizzazione dello scopo statutario;
 - attività "diverse" di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
 - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- con la precisazione che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.



117/2017, l'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

18.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra precisate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.gs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzioni indirette di utili le ipotesi individuate all'art. 8, comma 3 del D.L.gs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente, è fatto obbligo per l'Organizzazione di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 19 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

Le procedure di predisposizione, deposito e pubblicità relative al bilancio dovranno essere svolte nel rispetto degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni.

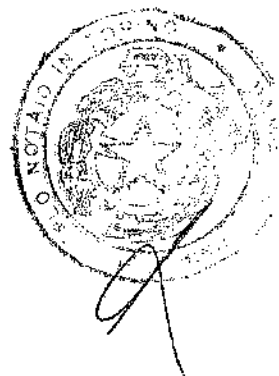
Entro il 31 dicembre precedente l'anno di competenza, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci il programma delle attività previsto per l'anno successivo corredato da un budget previsionale di spesa e di individuazione delle relative risorse.

Art. 20 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui agli articoli precedenti.

Art. 21 - SCIoglimento

21.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato con il voto favorevole di



almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni.

21.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

21.3 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

21.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 - NORME FINALI

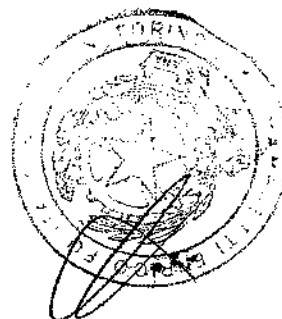
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presen-

te Statuto valgono le norme del codice civile, del D.Lgs.
117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni e i relativi
decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale
in materia.

In originale firmato:

Enzo Valsania

NOTAIO ENRICO MAMBRETTI



AUGATO C. numero 200494/29659

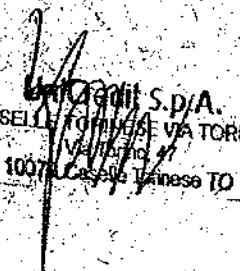
Caselle torinese, 14/06/2019

Spett.le ASSOCIAZIONE MARIA MADRE DELL
PROVV.ZA GIORGIO VALSANIA - ON
/STRADA COMMENDA 10/A
10072 Caselle torinese (TO)

Oggetto: Consistenze

Con la presente siamo a confermarvi che alla data odierna risultano in essere, sul conto corrente intes
vostra associazione 40955096, consistenze per un importo pari a 15.290,80 eur.
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Si rilascia la presente per gli usi consntiti dalla legge.


UniCredit S.p.A.
CASELLE TORINESE VIA TORINO
10072 Caselle Torinese TO

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

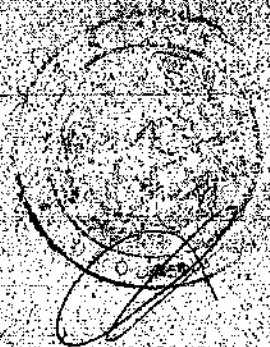
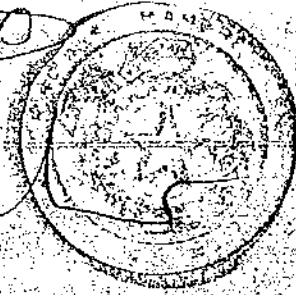
Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.299.961,81 interamente
versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari
cod. 020081 - Cod. ABI 020081 - iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano-Monte-Bianca-Lodi, Codice
Fiscale e P.IVA n° 00348170101 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale
di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in
modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Visto per visione

Emiliano

De Vito



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A SENSI DI LEGGE ESTESA

PER PAGINE *cinquanta*

TORINO, LI' *2 luglio 1918*

[Handwritten signature]

